

SINTESI:

Ultime scadenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

31 Dicembre 2010 – VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

Soggetti obbligati:

Datori di lavoro (pubbliche amministrazioni ed aziende private).

Adempimenti:

Obbligo di effettuare la valutazione dello **stress lavoro-correlato** entro la data del **31.12.2010**.

Sanzioni:

Nel caso di una mancata valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, è applicabile a carico del datore di lavoro la sanzione prevista dall'art. 55 comma 1 lettera a), stabilita nell'arresto da quattro a otto mesi o nell'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, per la violazione dell'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare "per aver omesso di valutare e di riportare nel conseguente DVR l'esito della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlati esplicitamente indicati fra i rischi da valutare obbligatoriamente nell'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008".

APPROFONDIMENTO:

Obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato entro il 31 dicembre 2010, sia per il settore privato che per le pubbliche amministrazioni.

Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute col passare del tempo. Tale valutazione del rischio da stress lavoro correlato risulta molto diversa dalle altre. Dovrà essere effettuata in primo luogo un'adeguata formazione dei lavoratori. Non verranno utilizzati strumenti di misurazione bensì verranno sfruttati questionari, check-list e job analysis che permetteranno di verificare o meno la necessità di interventi atti a ridurre e/o eliminare i fattori stressogeni.

Il datore di lavoro, attraverso la verifica dello stress lavoro correlato, ne conseguirà notevoli benefici economici, gestionali e sociali (per i lavoratori e l'attività nel suo insieme). Tale verifica avrà il fine di: migliorare l'autostima psicologica dei lavoratori, prevenire il morbo di burnout, l'irritabilità, l'eccitazione, l'iperattività comportamentale, il mobbing, l'assenteismo, a tutto vantaggio dei dipendenti, del loro rendimento e quindi dell'aumento della produttività per l'azienda. Verranno svolte indagini di base e nel caso ce ne sia il bisogno anche più approfondite circa il rischio in esame.

Attraverso la prima valutazione di carattere oggettivo verranno evidenziati:

- Gli **indicatori aziendali** (indici infortunistici, assenteismo, assenze per malattia, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite straordinarie, cessazione rapporti di lavoro, ferie non godute, istanze giudiziarie etc.);
- I **contesti del lavoro** (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, evoluzione e sviluppo della carriera, autonomia decisionale e controllo del lavoro, rapporti interpersonali sul lavoro, conciliazione vita-lavoro etc.);
- I **contenuti del lavoro** (ambiente ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro, turni etc.);

L'esito di questa prima valutazione potrà essere alto, medio oppure basso.

Qualora il livello del rischio risulterà basso il datore di lavoro dovrà attuare solo misure di miglioramento e tale valutazione dovrà essere effettuata periodicamente ogni 2 anni.

Se invece l'esito della valutazione risulterà medio o alto si dovranno adottare azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere ad una seconda valutazione di carattere soggettivo, coinvolgendo i lavoratori ed effettuando una stima individuale della loro percezione dello stress attraverso la collaborazione di opportuni psicologi del lavoro.

La valutazione approfondita sui lavoratori anonimi dovrà consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio da stress lavoro correlato, senza attribuire la responsabilità dello stress all'individuo ma verranno definite così le priorità e verranno pianificati gli interventi di miglioramento, per garantire a tutti i lavoratori un lavoro confortevole e sereno.

Offerta per assistenza al datore di lavoro durante la valutazione del rischio STRESS LAVORO-CORRELATO:

A) Assistenza durante la valutazione del rischio Stress lavoro-correlato (art. 17 comma 1, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Comprensivo di:

- ⊕ sopralluogo all'interno degli ambienti utili a determinare gli indicatori di stress;
- ⊕ assistenza al RSPP e datore di lavoro, nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ed eventuali prescrizioni per le azioni di miglioramento da mettere in atto;

B) Assistenza per l'approntamento della documentazione inerente l'esito della valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Comprensivo di:

- ⊕ assistenza all'elaborazione della relazione sui risultati emersi dalla valutazione del rischio, con relativa specificazione dei criteri adottati per tale valutazione;
- ⊕ programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di stress.

L'offerta per le prestazioni professionali indicate ai punti A) e B) vengono di seguito riportate e suddivise in base al numero di lavoratori presenti e/o assimilabili in azienda/unità produttiva:

fino a 5 lavoratori:	€ 250,00
da 6 fino a 10 lavoratori	€ 320,00
da 11 fino a 25 lavoratori	€ 380,00
oltre 25 lavoratori	si raccomanda un preventivo specifico

Nota: i prezzi sono da intendersi: cassa di previdenza (2%) ed iva (20%) esclusi.